



Città di Reggio Calabria

SETTORE PM E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. 638

Prot. n. _____ del 01/09/2025

**OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE ORDINANZA N. 624 DEL 10 OTTOBRE 2013
MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FRA GESUALDO
MELACRINO -AREA ADIACENTE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza prot. 0000735U. del 10.07.2025 e successiva del 27.08.2025 inviata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio di Calabria Daniela Tortorella con la quale si comunica che a causa delle modifiche apportate alle giornate di udienza si rende necessario rettificare parzialmente l'ordinanza in oggetto emarginata ;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

A PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA 624 del 10.10.2013

ORDINA

eccetto i mezzi(FURGONI) della Polizia Penitenziaria ed i titolari di passi carrabili

- 1. In via Fra Gesualdo Melacrino, nel tratto compreso tra la via San Francesco da Paola ed il Corso Garibaldi ;**

l'istituzione del divieto di circolazione

l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati

nelle giornate del martedì e giovedì

dalle ore dalle ore 07.30 alle ore 17.00 e sino a cessate esigenze

LA PRESENTE SEGNALETICA AVRA' EFFICACIA A FAR DATA DAL 04.09.2025

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del Regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori CASTORE s.p.l., con sede legale in in Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria. P.E.C. postacertificata@pec.castorespl.it ;

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- le ditte incaricate con ciascun Direttore dei lavori e RUP dovranno:
- Vigilare e segnalare (agli Uffici preposti per legge, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze) ogni eventuale anomalia , sui seguenti punti:
- che i mezzi di d'opera autorizzati procedano, rispettando il giusto senso di marcia;
- che gli stessi mezzi, sostino conformemente a quanto previsto dal CDS , nelle aree oggetto delle lavorazioni, non creando in alcun modo intralcio o pericolo per la sicurezza stradale di utenti e/o pedoni;
- approntare, a propria cura e spese, le aree oggetto del presente provvedimento, delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica a norma dell'art. 21 del D. L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale (vedi parcheggi riservati) da ripristinare per motivi di sicurezza e con urgenza;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DATA DI REDAZIONE

Reggio Calabria, li 01.09.2025

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

